

Iva auto. Possibile ampliare la detrazione piena

La Ue non blocca la «strumentalità»

Raffaele Rizzardi

La legge Iva è cambiata dal 27 giugno, ma mancano ancora le regole attuative. E restano aperte alcune questioni di non poco conto, sulle quali l'agenzia delle Entrate potrebbe essere chiamata presto a intervenire. Una di queste riguarda l'ambito della "strumentalità", che potrebbe non essere limitata ai taxi e ai veicoli delle scuole guida, come indicato da precedenti interpretazioni nazionali. Un'altra, collegata alla prima, concerne il peso della fatturazione al dipendente che dovrebbe incrementare la detrazione a favore del datore di lavoro.

La pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea — la 163 del 27 giugno scorso — della decisione del Consiglio n. 2007/441/Ce ha determinato l'effetto previsto dall'articolo 19-bis, lettera c), della legge Iva (Dpr 633/72 e successive modificazioni), cioè l'introduzione di un massimale (stabilito nella misura del 40%) di detrazione per l'imposta su acquisto, noleggio o leasing delle autovetture, da cui discende analogia limitazione per le spese di esercizio, considerate alla successiva lettera d). Questa misura è entrata in vigore proprio il 27 giugno, senza necessità di modificare la legge Iva, in quanto è già stabilito che la limitazione della detrazione è quella prevista dal provvedimento comunitario.

Bruxelles ha stabilito che non c'è nessun limite alla detrazione nel caso di veicoli che rientrano fra i beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività, oppure vengono utilizzati come taxi, a fini di formazione da una scuola guida, per noleggio o leasing o da rappresentanti di commercio.

La decisione del Consiglio pone in evidenza, al consideran-

do numero 5), che occorre comunque evitare una doppia imposizione, e pertanto non deve essere assoggettato a Iva l'uso privato di un veicolo, in quanto idealmente compreso nel 60% indetraibile. Questa enunciazione di principio è tradotta nell'articolo 2 della decisione, dove il Consiglio europeo dispone che, in deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce, l'Italia è anche tenuta a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l'uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell'impresa di un soggetto passivo, se tale veicolo è stato soggetto a restrizione.

La disposizione si riferisce alla nozione di prestazione di servizi senza corrispettivo, assimilata a quelle rese a titolo oneroso, nel caso in cui un bene che abbia dato diritto alla detrazione, anche parziale, dell'Iva venga utilizzato per l'uso privato del contribuente o dei suoi dipendenti o comunque per finalità estranee all'impresa. Ne consegue che, una volta limitata al 40% la detrazione dell'imposta sull'acquisto, noleggio, leasing e spese di esercizio dell'auto, il datore di lavoro potrà procedere senza porsi alcun problema di Iva, al computo solo reddituale e contributivo dell'uso privato consentito al dipendente, quantificato a questo scopo in base all'articolo 51 del Tuir, nella misura che sta per essere ricondotta al 30% del costo Aci relativo a una percorrenza di 15mila chilometri.

Tuttavia molti datori di lavoro eseguono un vero e proprio addebito al dipendente, applicando l'imposta sul valore aggiunto sulle fatture che emettono, di regola quantificate nell'esatta misura del *fringe benefit*, che a questo punto non determina più materia imponibile nei confronti del dipendente,

dato che la disposizione del Tuir la computa al netto di quanto da lui pagato.

Se le parole del provvedimento comunitario hanno un senso, e in particolare quelle di evitare una doppia tassazione e la nozione di strumentalità che consente la detrazione totale, ipotesi del tutto distinta da quella relativa alle auto delle scuole guida e a quelle usate per noleggio e leasing, dobbiamo auspicare che l'amministrazione finanziaria riconosca che quando l'uso privato del dipendente gli viene fatturato con Iva, la detrazione non può essere limitata al 40%, vertendosi in questo

IL LIMITE DEL 40%

La novità operative dal 27 giugno con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Ue della decisione del Consiglio

L'INDICAZIONE

Bruxelles pone in evidenza che non deve essere assoggettato all'imposta l'utilizzo privato del veicolo

caso nella nozione, sempre ricavata dalla delibera del Consiglio, di veicolo utilizzato esclusivamente per fini professionali: l'esclusività consegue dalla sommatoria della parte di utilizzo aziendale più quella relativa al noleggio dietro corrispettivo nei confronti del dipendente, che ha dato luogo all'emissione della fattura nei suoi confronti, emissione che in base all'articolo 168 della direttiva 112 crea il titolo alla detrazione «nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta».